Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia

(e servizi tecnici fino a 100.000 euro)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 1
Articolo 1 - Oggetto del regolamento 1
Articolo 2 - Normativa di riferimento 1
Articolo 3 - Definizioni 1
Articolo 4 - Principi e limiti 1
Articolo 5 - Responsabile e direttore dell'esecuzione 2
Articolo 6 - Sistemi di acquisizione 2
Articolo 7 - Convenzioni ex legge 488/1999 2

TITOLO II - ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI 3
Articolo 8 - Acquisti di forniture e servizi 3
Articolo 9 - Beni acquistabili in economia 3
Articolo 10 - Servizi acquistabili in economia 5
Articolo 11 - Cooperative sociali 7
Articolo 12 - Spese di importo inferiore a 40.000 euro 8
Articolo 13 - Spese di importo pari o superiore a 40.000 euro 8
Articolo 14 - Verifica di conformità della prestazione 8
Articolo 15 - Pagamenti 8

TITOLO III - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI TECNICI 9
Articolo 16 - Servizi tecnici 9
Articolo 17 - Soglia di centomila euro 9
Articolo 18 - Stima del corrispettivo 9
Articolo 19 - Affidamento diretto di servizi tecnici 10
Articolo 20 - Cottimo fiduciario per i servizi tecnici 10
Articolo 21 - Indagine di mercato per servizi tecnici 10
Articolo 22 - Elenco dei prestatori di servizi tecnici 11
Articolo 23 - Disciplinare ed assicurazione del progettista 11
Articolo 24 - Pagamento dei servizi tecnici 12

TITOLO IV - L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA 12
CAPO I - NORME GENERALI 12
Articolo 25 - Lavori acquisibili in economia 12
Articolo 26 - Interventi su beni del patrimonio culturale 14
Articolo 27 - Convenzioni con gli imprenditori agricoli 14
Articolo 28 - Programmazione 14
CAPO II - SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA 15
Articolo 29 - Esecuzione di lavori in amministrazione diretta 15
Articolo 30 - Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta 15
CAPO III - SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO 15
Articolo 31 - L'esecuzione dei lavori a cottimo 15
Articolo 32 - Affidamento dei lavori 16
Articolo 33 - Affidamento diretto di lavori 16
Articolo 34 - Avvio dei lavori 16
CAPO IV - CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA 16
Articolo 35 - Contabilità dei lavori in economia 16
Articolo 36 - Rendiconto finale e certificato di regolare esecuzione 17
Articolo 37 - Liquidazione e pagamento 17
Articolo 38 - Lavori non previsti 17
Articolo 39 - Perizie suppletive 17
CAPO V - LAVORI URGENTI 18
Articolo 40 - Lavori d'urgenza 18

Articolo 41 - Lavori di somma urgenza 18
Articolo 42 - Ordinanze contingibili ed urgenti 18
Articolo 43 - Regolarizzazione dei lavori di somma urgenza 18

TITOLO V - DISCIPLINA COMUNE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 19
Articolo 44 - Indagine di mercato 19
Articolo 45 - Elenchi degli operatori economici 19
Articolo 46 - Operatori da invitare 19
Articolo 47 - Determinazione a contrattare 20
Articolo 48 - Procedura di scelta del contraente 20
Articolo 49 - Criterio del prezzo più basso 21
Articolo 50 - Offerta economicamente più vantaggiosa 22
Articolo 51 - Congruità delle offerte 22
Articolo 52 - Aggiudicazione definitiva 22
Articolo 53 - Perfezionamento del contratto 22
Articolo 54 - Contratti aperti 23
Articolo 55 - Contratti misti 23
Articolo 56 - Comunicazioni all'Osservatorio 23
Articolo 57 - Inadempimento dell'affidatario 24

TITOLO VI - NORME FINALI 24
Articolo 58 - Rinvio dinamico 25
Articolo 59 - Diritto di accesso 25
Articolo 60 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità 25
..... 25

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il regolamento disciplina l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi.

2. Il regolamento disciplina l'acquisizione in economia dei servizi di ingegneria e di architettura, di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice, d'importo inferiore a 100.000 euro.

Articolo 2 - Normativa di riferimento

1. Il regolamento dà attuazione ai commi 6 e 10 dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 e s.m.i. (*Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* - altrove definito per brevità **Codice**) ed è conforme sia all'articolo 125 del Codice che agli articoli da 173 a 177 e da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 numero 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* – di seguito per brevità **DPR 207/2010**).

Articolo 3 - Definizioni

1. Si ha acquisizione o acquisto in economia quando la stazione appaltante, tramite un proprio funzionario che ne è personalmente responsabile, affida l'esecuzione di lavori, forniture o servizi ad un operatore economico il quale agisce quale organo materiale (*longa manus*) del funzionario stesso [1].

2. L'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi può avvenire mediante:

a. **amministrazione diretta**, in cui si procede con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale della stazione appaltante, eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;

b. **cottimo fiduciario**, in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. Il cottimo fiduciario è una particolare forma di procedura negoziata.

Articolo 4 - Principi e limiti

1. L'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi si svolge sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

2. La spesa, per singoli affidamenti in economia, non può essere superiore:

   a. ad euro 200.000 per i lavori affidati a cottimo;

   b. ad euro 50.000 per il lavori svolti in amministrazione diretta;

   c. ad euro 200.000 per le forniture ed i servizi affidati a cottimo o svolti in amministrazione diretta [2].

---

[1] Si veda "*Procedura aperta, negoziata e affidamento diretto dell'esecuzione dei lavori*" O. Gozzoli, It@ledit Editore, febbraio 2011, pagina 71.

[2] Ai sensi del comma 9 dell'articolo 125 del Codice, la soglia per forniture e servizi è adeguata automaticamente ai regolamenti comunitari come previsto dall'articolo 248 del Codice. Quindi, dopo il regolamento UE 1251/2011 la nuova soglia è di 200.000 euro. Per i lavori il comma 5 fissa il limite in euro 200.000.

3. Detti limiti non possono essere mai superati, nemmeno con perizie suppletive o di variante, appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale.

4. E' assolutamente vietata la suddivisione artificiosa della spesa al fine di eludere i limiti di valore di cui al secondo comma.

Articolo 5 - Responsabile e direttore dell'esecuzione

1. Per ogni acquisizione in economia la stazione appaltante opera attraverso un responsabile unico del procedimento [3].

2. Il responsabile unico del procedimento svolge anche il ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto [4].

3. Fino a quando non sia formalizzata la nomina, il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio [5].

Articolo 6 - Sistemi di acquisizione

1. L'acquisizione in economia di lavori e servizi può essere effettuata mediante:

a. amministrazione diretta, sotto la direzione del responsabile del procedimento;

b. cottimo fiduciario, cioè mediante affidamento a terzi, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenco di operatori economici.

2. L'acquisizione in economia di forniture di beni è effettuata mediante cottimo fiduciario.

Articolo 7 - Convenzioni *ex* legge 488/1999

1. L'acquisizione di forniture e servizi può avvenire tramite le convenzioni previste dall'articolo 26 della legge 488/1999.

2. Prima di affidare forniture e servizi in economia, il responsabile del procedimento deve sempre verificare la vigenza o meno delle suddette convenzioni.

3. Il responsabile del procedimento che non ritenga di aderire alle convenzioni in vigore, deve assumere i parametri di prezzo e di qualità delle stesse quali limiti inderogabili per l'acquisto di forniture e servizi comparabili.

4. Il dirigente nella determinazione a contrattare dichiara il rispetto del comma 3, dell'articolo 26, della legge 488/1999 circa l'applicazione dei parametri di qualità e prezzo, o l'inesistenza di convenzioni per le forniture e i servizi da acquistare. Il responsabile trasmette copia della determinazione all'ufficio incaricato del controllo di gestione.

---

[3] Si veda il comma 2 dell'articolo 125 del Codice.
[4] Direttore dell'esecuzione e responsabile del procedimento per forniture e servizi sono previsti dagli articoli 299 e 300 del DPR 207/2010 che mutuano la disciplina collaudata dei lavori pubblici.
[5] Il principio è sancito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 numero 241.

TITOLO II – ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

Articolo 8 - Acquisti di forniture e servizi

1. L'acquisizione in economia di forniture e servizi è sempre consentita nelle seguenti ipotesi [6]:

a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c. prestazioni periodiche di forniture o servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per igiene e salute pubblica, nonché per il patrimonio storico, artistico o culturale.

Articolo 9 - Beni acquistabili in economia

1. Oltre alle ipotesi di cui all'articolo precedente, possono essere acquisite in economia le forniture dei beni seguenti:

a. cancelleria in genere, stampati, modulistica, carta per copiatori e stampanti, di ogni formato, spessore, qualità, bianca e a colori;

b. libri, riviste, giornali, periodici, pubblicazioni in genere;

c. mobili, arredi, suppellettili, pareti attrezzate, armadi e scaffalature, tende, apparecchi di illuminazione;

d. macchine per ufficio, calcolatrici, computer da ufficio, computer server, computer portatili, computer palmari, stampanti, videoterminali, mouse e periferiche in genere, attrezzature accessorie, pezzi di ricambio e materiale di consumo dell'hardware;

e. sistemi operativi, programmi di videoscrittura, di calcolo, di progettazione, per l'archiviazione e l'elaborazione dei dati, sistemi software di ogni genere, attrezzature accessorie e materiali di consumo per i sistemi informativi;

f. strumenti per realizzazione, conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, quali apparecchi fotografici, video, televisori, proiettori e schermi, sistemi radio, di registrazione e riproduzione dei suoni;

g. apparecchi ricetrasmittenti, telefoni con i rispettivi accessori, centraline per la telefonia, telefoni portatili (cd. *cellulari*), sistemi *wi-fi*, telefax, attrezzature accessorie, pezzi di ricambio e materiale di consumo;

h. vestiario ed accessori di vestiario, dispositivi per la sicurezza e l'antinfortunistica dei lavoratori;

i. vestiario ed accessori di vestiario, armi corte e lunghe da fuoco o meno, apparecchi per rilevare le infrazioni del codice della strada, per rilevare l'uso di alcol o di sostanze stupefacenti, la presenza di

[6] Ipotesi elencate dal comma 10 dell'articolo 125 del Codice

Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia

(e servizi tecnici fino a 100.000 euro)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 1
Articolo 1 - Oggetto del regolamento 1
Articolo 2 - Normativa di riferimento 1
Articolo 3 - Definizioni 1
Articolo 4 - Principi e limiti 1
Articolo 5 - Responsabile e direttore dell'esecuzione 2
Articolo 6 - Sistemi di acquisizione 2
Articolo 7 - Convenzioni ex legge 488/1999 2

TITOLO II - ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI 3
Articolo 8 - Acquisti di forniture e servizi 3
Articolo 9 - Beni acquistabili in economia 3
Articolo 10 - Servizi acquistabili in economia 5
Articolo 11 - Cooperative sociali 7
Articolo 12 - Spese di importo inferiore a 40.000 euro 8
Articolo 13 - Spese di importo pari o superiore a 40.000 euro 8
Articolo 14 - Verifica di conformità della prestazione 8
Articolo 15 - Pagamenti 8

TITOLO III - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI TECNICI 9
Articolo 16 - Servizi tecnici 9
Articolo 17 - Soglia di centomila euro 9
Articolo 18 - Stima del corrispettivo 9
Articolo 19 - Affidamento diretto di servizi tecnici 10
Articolo 20 - Cottimo fiduciario per i servizi tecnici 10
Articolo 21 - Indagine di mercato per servizi tecnici 10
Articolo 22 - Elenco dei prestatori di servizi tecnici 11
Articolo 23 - Disciplinare ed assicurazione del progettista 11
Articolo 24 - Pagamento dei servizi tecnici 12

TITOLO IV - L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA 12
CAPO I - NORME GENERALI 12
Articolo 25 - Lavori acquisibili in economia 12
Articolo 26 - Interventi su beni del patrimonio culturale 14
Articolo 27 - Convenzioni con gli imprenditori agricoli 14
Articolo 28 - Programmazione 14
CAPO II - SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA 15
Articolo 29 - Esecuzione di lavori in amministrazione diretta 15
Articolo 30 - Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta 15
CAPO III - SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO 15
Articolo 31 - L'esecuzione dei lavori a cottimo 15
Articolo 32 - Affidamento dei lavori 16
Articolo 33 - Affidamento diretto di lavori 16
Articolo 34 - Avvio dei lavori 16
CAPO IV - CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA 16
Articolo 35 - Contabilità dei lavori in economia 16
Articolo 36 - Rendiconto finale e certificato di regolare esecuzione 17
Articolo 37 - Liquidazione e pagamento 17
Articolo 38 - Lavori non previsti 17
Articolo 39 - Perizie suppletive 17
CAPO V - LAVORI URGENTI 18
Articolo 40 - Lavori d'urgenza 18

Articolo 41 - Lavori di somma urgenza 18
Articolo 42 - Ordinanze contingibili ed urgenti 18
Articolo 43 - Regolarizzazione dei lavori di somma urgenza 18

TITOLO V - DISCIPLINA COMUNE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 19
Articolo 44 - Indagine di mercato 19
Articolo 45 - Elenchi degli operatori economici 19
Articolo 46 - Operatori da invitare 20
Articolo 47 - Determinazione a contrattare 20
Articolo 48 - Procedura di scelta del contraente 21
Articolo 49 - Criterio del prezzo più basso 22
Articolo 50 - Offerta economicamente più vantaggiosa 22
Articolo 51 - Congruità delle offerte 22
Articolo 52 - Aggiudicazione definitiva 22
Articolo 53 - Perfezionamento del contratto 23
Articolo 54 - Contratti aperti 23
Articolo 55 - Contratti misti 23
Articolo 56 - Comunicazioni all'Osservatorio 24
Articolo 57 - Inadempimento dell'affidatario 24

TITOLO VI - NORME FINALI 25
Articolo 58 - Rinvio dinamico 25
Articolo 59 - Diritto di accesso 25
Articolo 60 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità 25

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il regolamento disciplina l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi.

2. Il regolamento disciplina l'acquisizione in economia dei servizi di ingegneria e di architettura, di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice, d'importo inferiore a 100.000 euro.

Articolo 2 - Normativa di riferimento

1. Il regolamento dà attuazione ai commi 6 e 10 dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 e s.m.i. (*Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* - altrove definito per brevità **Codice**) ed è conforme sia all'articolo 125 del Codice che agli articoli da 173 a 177 e da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 numero 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* – di seguito per brevità **DPR 207/2010**).

Articolo 3 - Definizioni

1. Si ha acquisizione o acquisto in economia quando la stazione appaltante, tramite un proprio funzionario che ne è personalmente responsabile, affida l'esecuzione di lavori, forniture o servizi ad un operatore economico il quale agisce quale organo materiale (*longa manus*) del funzionario stesso [1].

2. L'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi può avvenire mediante:

a. **amministrazione diretta**, in cui si procede con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale della stazione appaltante, eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;

b. **cottimo fiduciario**, in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. Il cottimo fiduciario è una particolare forma di procedura negoziata.

Articolo 4 - Principi e limiti

1. L'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi si svolge sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

2. La spesa, per singoli affidamenti in economia, non può essere superiore:

a. ad euro 200.000 per i lavori affidati a cottimo;

b. ad euro 50.000 per il lavori svolti in amministrazione diretta;

c. ad euro 200.000 per le forniture ed i servizi affidati a cottimo o svolti in amministrazione diretta [2].

---

[1] Si veda "*Procedura aperta, negoziata e affidamento diretto dell'esecuzione dei lavori*" O. Gozzoli, It@ledit Editore, febbraio 2011, pagina 71.

[2] Ai sensi del comma 9 dell'articolo 125 del Codice, la soglia per forniture e servizi è adeguata automaticamente ai regolamenti comunitari come previsto dall'articolo 248 del Codice. Quindi, dopo il regolamento UE 1251/2011 la nuova soglia è di 200.000 euro. Per i lavori il comma 5 fissa il limite in euro 200.000.

3. Detti limiti non possono essere mai superati, nemmeno con perizie suppletive o di variante, appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale.

4. E' assolutamente vietata la suddivisione artificiosa della spesa al fine di eludere i limiti di valore di cui al secondo comma.

Articolo 5 - Responsabile e direttore dell'esecuzione

1. Per ogni acquisizione in economia la stazione appaltante opera attraverso un responsabile unico del procedimento [3].

2. Il responsabile unico del procedimento svolge anche il ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto [4].

3. Fino a quando non sia formalizzata la nomina, il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio [5].

Articolo 6 - Sistemi di acquisizione

1. L'acquisizione in economia di lavori e servizi può essere effettuata mediante:

a. amministrazione diretta, sotto la direzione del responsabile del procedimento;

b. cottimo fiduciario, cioè mediante affidamento a terzi, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenco di operatori economici.

2. L'acquisizione in economia di forniture di beni è effettuata mediante cottimo fiduciario.

Articolo 7 - Convenzioni *ex* legge 488/1999

1. L'acquisizione di forniture e servizi può avvenire tramite le convenzioni previste dall'articolo 26 della legge 488/1999.

2. Prima di affidare forniture e servizi in economia, il responsabile del procedimento deve sempre verificare la vigenza o meno delle suddette convenzioni.

3. Il responsabile del procedimento che non ritenga di aderire alle convenzioni in vigore, deve assumere i parametri di prezzo e di qualità delle stesse quali limiti inderogabili per l'acquisto di forniture e servizi comparabili.

4. Il dirigente nella determinazione a contrattare dichiara il rispetto del comma 3, dell'articolo 26, della legge 488/1999 circa l'applicazione dei parametri di qualità e prezzo, o l'inesistenza di convenzioni per le forniture e i servizi da acquistare. Il responsabile trasmette copia della determinazione all'ufficio incaricato del controllo di gestione.

---

[3] Si veda il comma 2 dell'articolo 125 del Codice.
[4] Direttore dell'esecuzione e responsabile del procedimento per forniture e servizi sono previsti dagli articoli 299 e 300 del DPR 207/2010 che mutuano la disciplina collaudata dei lavori pubblici.
[5] Il principio è sancito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 numero 241.

TITOLO II – ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

Articolo 8 - Acquisti di forniture e servizi

1. L'acquisizione in economia di forniture e servizi è sempre consentita nelle seguenti ipotesi [6]:

a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c. prestazioni periodiche di forniture o servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per igiene e salute pubblica, nonché per il patrimonio storico, artistico o culturale.

Articolo 9 - Beni acquistabili in economia

1. Oltre alle ipotesi di cui all'articolo precedente, possono essere acquisite in economia le forniture dei beni seguenti:

a. cancelleria in genere, stampati, modulistica, carta per copiatori e stampanti, di ogni formato, spessore, qualità, bianca e a colori;

b. libri, riviste, giornali, periodici, pubblicazioni in genere;

c. mobili, arredi, suppellettili, pareti attrezzate, armadi e scaffalature, tende, apparecchi di illuminazione;

d. macchine per ufficio, calcolatrici, computer da ufficio, computer server, computer portatili, computer palmari, stampanti, videoterminali, mouse e periferiche in genere, attrezzature accessorie, pezzi di ricambio e materiale di consumo dell'hardware;

e. sistemi operativi, programmi di videoscrittura, di calcolo, di progettazione, per l'archiviazione e l'elaborazione dei dati, sistemi software di ogni genere, attrezzature accessorie e materiali di consumo per i sistemi informativi;

f. strumenti per realizzazione, conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, quali apparecchi fotografici, video, televisori, proiettori e schermi, sistemi radio, di registrazione e riproduzione dei suoni;

g. apparecchi ricetrasmittenti, telefoni con i rispettivi accessori, centraline per la telefonia, telefoni portatili (cd. *cellulari*), sistemi *wi-fi*, telefax, attrezzature accessorie, pezzi di ricambio e materiale di consumo;

h. vestiario ed accessori di vestiario, dispositivi per la sicurezza e l'antinfortunistica dei lavoratori;

i. vestiario ed accessori di vestiario, armi corte e lunghe da fuoco o meno, apparecchi per rilevare le infrazioni del codice della strada, per rilevare l'uso di alcol o di sostanze stupefacenti, la presenza di

[6] Ipotesi elencate dal comma 10 dell'articolo 125 del Codice

materiale esplosivo o di armi in uso al personale della polizia locale, correlata attrezzatura accessoria, pezzi di ricambio e materiale di consumo;

j. attrezzatura varia per il pronto intervento in caso di calamità naturali e per il servizio di protezione civile in genere;

k. autoveicoli, motoveicoli, furgoni, biciclette anche assistite da motore elettrico, attrezzature accessorie, ruote, pneumatici, pezzi di ricambio e materiale di consumo, carburanti e lubrificanti, tagliandi di manutenzione e interventi di riparazione;

l. macchine a motore elettrico o a scoppio, motospazzatrici, motozappatrici, decespugliatori, tosaerba, soffiatori, seghe a motore, trapani, martelli pneumatici, pezzi di ricambio e materiale di consumo, carburanti e lubrificanti, tagliandi di manutenzione e interventi di riparazione delle stesse;

m. combustibile per il riscaldamento di immobili;

n. acqua, gas, energia elettrica e spese telefoniche, compresi gli allacciamenti alle rispettive reti;

o. apparecchi ed impianti elettrici di illuminazione, riscaldamento, climatizzazione e deumidificazione dei locali, correlata attrezzatura accessoria, pezzi di ricambio e materiale di consumo;

p. attrezzature e apparecchi integranti le reti tecnologiche quali contatori, scatole di derivazione, cabine trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati;

q. mezzi e attrezzature per la mobilità quali ascensori, servoscala, montacarrozzelle, pedane mobili, relativa segnaletica, pezzi di ricambio, materiale di consumo e interventi di riparazione e manutenzione;

r. materiale vario di consumo, attrezzi e macchinari per la pulizia degli edifici, per la manutenzione e la riparazione dei beni mobili ed immobili;

s. elettrodomestici, attrezzature ed utensileria varia per cucine e refettori, beni per la gestione delle mense o per la distribuzione di pasti;

t. beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;

u. attrezzi e materiali sportivi per le strutture scolastiche e gli impianti sportivi;

v. arredi, attrezzature, materiale didattico e di consumo per asili nido, scuole, università, istituti scolastici di ogni ordine e grado;

w. sistemi e dispositivi antincendio e antifurto;

x. prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;

y. attrezzatura varia e materiale di consumo da utilizzarsi in occasione di manifestazioni culturali e di promozione turistica;

z. coppe, trofei, medaglie, targhe, onorificenze, pergamene, diplomi, attestati relativi a manifestazioni pubbliche, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;

aa. quadri, dipinti, arazzi, bassorilievi, statue, busti, effigi, tappeti antichi, opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge 717/1949 [7];

bb. forniture di qualsiasi genere e beni di conforto per fronteggiare calamità naturali e accadimenti disastrosi, anche extraterritoriali;

cc. attrezzatura tecnica e varia per gli operai-manutentori e relativi materiali di consumo;

dd. cemento, malta, calce, mattoni, sabbia, ghiaia; pietrisco, catrame, asfalto e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;

ee. vernici, pitture, prodotti isolanti o di protezione;

ff. segnaletica stradale verticale ed orizzontale;

gg. attrezzature per il gioco, l'arredo ed il decoro di parchi e giardini e per l'arredo urbano in genere;

hh. sementi, fiori, arbusti, alberi anche da frutto, fioriere, vasi, terriccio, concime, sistemi automatici di irrigazione e concimazione;

2. La giunta comunale provvede periodicamente all'integrazione, all'aggiornamento ed alla specificazione delle voci sopra elencate.

3. Possono, altresì, essere acquistate in economia le forniture accessorie o strumentali a prestazioni di servizi o all'esecuzione di lavori anche acquistati in economia.

Articolo 10 - Servizi acquistabili in economia

1. Oltre alle ipotesi di cui all'articolo 8, possono essere acquisiti in economia i servizi seguenti:

a. custodia, cura, pulizia, manutenzione, riparazione, sostituzione di parti o pezzi di ricambio di attrezzature, impianti, mezzi a motore e, comunque, di tutti i beni elencati all'articolo precedente;

b. noleggio, manutenzione, riparazione e lavaggio autoveicoli, motoveicoli, mezzi a motore in genere;

c. servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria;

d. servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti;

e. servizi di telecomunicazione;

f. servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti e amministratori, nonché per beni mobili ed immobili, contratti di leasing;

g. servizi informatici e affini, compresi assistenza e manutenzione hardware e software, servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, di aggiornamento e revisione dei software;

---

[7] Legge 29 luglio 1949 numero 717 *Norme per l'arte negli edifici pubblici.* Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009 numero 179, in combinato disposto con l'Allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore della legge 717/1949.

h. servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;

i. servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione contabile;

j. servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;

k. servizi di consulenza gestionale e affini compresa la predisposizione e lo studio di interventi in concessione di beni immobili, lavori o servizi, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;

l. servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;

m. servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari, compresa la gestione dei sistemi di riscaldamento, climatizzazione e deumidificazione;

n. servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;

o. raccolta, recupero, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, bonifica di aree o acque inquinate, disinfestazione, derattizzazione e servizi analoghi, interventi vari di protezione dall'inquinamento e pulizia di terreni, aree, acque, fognature, condotte, canali, fossi, operazioni di spurgo;

p. servizi alberghieri, servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;

q. servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, refettori;

r. servizi legali di assistenza, supporto e consulenza che possono ricomprendere anche la difesa giudiziale[1];

s. servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o altri servizi istituzionali o a domanda individuale;

t. servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza, sorveglianza e custodia di immobili, del territorio in genere, o in occasione di manifestazioni che possano richiamare numerose persone;

u. servizi relativi all'istruzione e alla formazione, organizzazione e gestione di seminari, incontri di formazione, di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

v. servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative, servizi di soccorso e pronto intervento sanitario anche in teleassistenza;

w. servizi ricreativi, culturali e sportivi, la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;

[1] Sul punto si veda la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, numero 2730/2012 del 13 aprile 2012.

x. custodia, cura, pulizia, manutenzione di strutture, impianti, aree verdi presso i cimiteri comunali;

y. servizi di cremazione, sepoltura, inumazione delle salme, di esumazione ed estumulazione dei resti, di raccolta e smaltimento dei rifiuti conseguenti;

z. manutenzione e riparazione impianti semaforici e di segnalazione stradale;

aa. manutenzione e riparazione di apparati radio ed attrezzature di protezione civile;

bb. manutenzione e riparazione delle armi, partecipazione a corsi di tiro e di addestramento ed istruzione per la polizia locale;

cc. servizio al pubblico di assistenza medica o infermieristica durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali e di promozione turistica;

dd. allestimento, smantellamento, pulizia e riordino di aree, locali, strutture e impianti e di quanto necessario per lo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali, di promozione turistica, di formazione, rappresentanza, incontro, informazione e confronto con la cittadinanza;

ee. servizi tecnici, di ingegneria e di architettura, secondo la disciplina del presente;

ff. servizi di supporto al responsabile del procedimento di lavori pubblici, di prestazioni di servizio e fornitura di beni (articoli 10, comma 7 del Codice e 273, comma 2 del DPR 207/2010);

2. La giunta comunale provvede periodicamente all'integrazione, all'aggiornamento ed alla specificazione delle voci sopra elencate.

3. Possono, altresì, essere acquisiti in economia i servizi accessori o strumentali alla fornitura di beni o all'esecuzione di lavori acquistati in economia.

Articolo 11 - Cooperative sociali

1. Nel caso di forniture e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, da acquistare in economia, la scelta degli operatori economici affidatari può essere riservata alle cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b) della legge 381/1991, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare reali opportunità di lavoro per le persone svantaggiate del territorio [8].

2. Le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 381/1991.

3. Considerata la valenza di *politica sociale* dell'opzione, la giunta comunale si deve esprimere preliminarmente con deliberazione circa l'opportunità di riservare talune forniture e/o servizi alle suddette cooperative.

[8] Si rammenta che il Consiglio di Stato, con la sentenza 11 maggio 2010 numero 2829, ha disposto che la deroga prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991 sarebbe praticabile esclusivamente nel caso di "*forniture di beni e prestazioni di servizi in favore dell'ente appaltante*" escludendo forniture e servizi rivolti al pubblico. Si veda il "*documento di consultazione: linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5 co. 1 della legge 381/1991*" pubblicato dall'AVCP sul proprio sito dall'aprile 2012.

Articolo 12 - Spese di importo inferiore a 40.000 euro

1. Le forniture ed i servizi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidate direttamente ad un operatore economico[2].

2. In tal caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato tra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui intende affidare il contratto.

Articolo 13 - Spese di importo pari o superiore a 40.000 euro

1. Le forniture e i servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro sono affidate mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici.

2. Le indagini di mercato, la formazione degli elenchi e la procedura di scelta del contraente sono regolate dal Titolo V del presente.

Articolo 14 - Verifica di conformità della prestazione

1. Le forniture ed i servizi acquistati in economia sono sottoposti a verifica di conformità da parte del responsabile del procedimento, al fine di accertarne la regolare esecuzione [9].

2. La verifica di conformità è svolta per certificare che l'esecuzione del contratto sia avvenuta a regola d'arte, tecnicamente e funzionalmente, e la rispondenza della fornitura o del servizio ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite [10].

3. La verifica di conformità si conclude con l'atto di liquidazione della spesa a cura del responsabile del procedimento, controfirmato dal dirigente dell'ufficio e in ogni caso adottato secondo le prescrizioni del Regolamento di Contabilità dell'ente.

Articolo 15 - Pagamenti

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione, fatti salvi i termini superiori eventualmente stabiliti nel rispetto del decreto legislativo 231/2002.

---

[2] La soglia è stata innalzata a 40.000 euro dalla lettera m-*bis*) del comma 2, articolo 4, del DL 13 maggio 2011 numero 70 nella versione integrata dalla legge di conversione numero 106/2011. La soglia di 40.000 euro è la soglia massima. Ciascun ente potrebbe decidere di ridurre tale valore che in precedenza era di 20.000 euro.

[9] Si veda l'articolo 312 del DPR 207/2010 che ha introdotto la verifica di conformità di forniture e servizi.

[10] Così l'articolo 184 comma 2 del TUEL ed il comma 2 dell'articolo 312 del DPR 207/2010.

TITOLO III - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI TECNICI

Articolo 16 - Servizi tecnici

Ai fini del presente, sono servizi tecnici le attività di:

a. supporto alla formazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori;

b. supporto al responsabile unico del procedimento di lavori;

c. progettazione dei lavori, preliminare, definitiva ed esecutiva;

d. redazione dei piani di sicurezza e coordinamento della sicurezza;

e. verifica e validazione dei progetti;

f. direzione dell'esecuzione dei lavori;

g. certificazione di regolare esecuzione e collaudo;

h. ogni altra attività a contenuto tecnico-amministrativo accessoria rispetto alle precedenti quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, la geotermia, la sismologia, l'agronomia, l'accatastamento e la documentazione catastale, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni dei suoli;

i. i servizi di urbanistica e paesaggistica previsti dall'allegato II.A, voce numero 12, del Codice.

Articolo 17 - Soglia di 100.000 euro

1. Il presente disciplina l'affidamento di servizi tecnici il cui corrispettivo stimato sia inferiore a 100.000 euro, IVA ed oneri esclusi [11].

2. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio, con esclusione delle parti eseguite all'interno della stazione appaltante.

Articolo 18 - Stima del corrispettivo [12]

1. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tale quota del corrispettivo è aumentata sulla base degli incrementi stabiliti dalle tariffe professionali per il rimborso delle spese. In modo analogo è determinato il corrispettivo per la direzione lavori, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riguardo ai correnti prezzi di mercato e con riferimento agli importi posti a base di gara.

---

[11] Per gli affidamenti di valore superiore a 100.000 euro si veda il comma 1 dell'articolo 91 del Codice. L'articolo 12 della legge 180/2011 aveva innalzato il limite al pari della soglia comunitaria (oggi 200.000 euro, allora 193.000). La norma è stata abrogata dal DL 201/2011.

[12] Si veda l'articolo 262 del DPR 207/2010.

2. All'importo stimato del corrispettivo complessivo è applicabile da parte dei concorrenti un ribasso percentuale unico, relativo alle prestazioni professionali e alle spese.

Articolo 19 - Affidamento diretto di servizi tecnici

1. I servizi tecnici il cui corrispettivo stimato sia inferiore a 40.000 euro possono essere affidati direttamente ad un operatore economico [13].

2. Il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui intende affidare il contratto.

Articolo 20 - Cottimo fiduciario per i servizi tecnici

1. I servizi tecnici, il cui corrispettivo stimato sia pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, sono affidati dal responsabile del procedimento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici [14].

2. La procedura di scelta del contraente è regolata dal Titolo V del presente.

3. Per individuare il miglior offerente si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 21 - Indagine di mercato per servizi tecnici

1. L'indagine di mercato è svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66 comma 7 del Codice e all'albo *online* della stazione appaltante per un periodo non inferiore a quindici giorni. L'avviso deve indicare i requisiti minimi degli operatori economici per potere essere invitati a presentare offerta. I requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare. Nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare.

2. La documentazione relativa al requisito di cui al comma precedente, ultimo periodo, con riferimento ad ogni singolo lavoro, è predisposta secondo l'allegato O del Codice, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all'articolo 263 comma 2 del Codice.

3. Con l'avviso di cui al comma 1, ai soggetti che intendono partecipare alla selezione è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

---

[13] La soglia, prevista dal comma 11 dell'articolo 125 del Codice, è stata innalzata a 40.000 euro dalla lettera m-*bis*) del comma 2, articolo 4, del DL 13 maggio 2011 numero 70 nella versione integrata dalla legge di conversione numero 106/2011. Il limite massimo di 40.000 euro si applica anche ai servizi di architettura ed ingegneria. Sul punto si veda (*per tutte*) la determinazione 14 dicembre 2011 numero 8 dell'AVCP. In ogni caso, ciascun ente è libero di fissare un limite inferiore.

[14] La norma regolamentare applica il comma 2 dell'articolo 91 ed il comma 8 dell'articolo 125 del Codice e il comma 1 dell'articolo 267 del DPR 207/2010.

Articolo 22 - Elenco dei prestatori di servizi tecnici [15]

1. Il dirigente del settore tecnico ha facoltà di istituire un elenco degli operatori economici prestatori di servizi tecnici.

2. L'avviso per l'istituzione dell'elenco è pubblicato con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 124 del Codice. Nell'avviso la stazione appaltante indica le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco. La stazione appaltante richiede ai soggetti interessati i *curricula*, redatti secondo l'allegato N del Codice. Nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco.

3. La documentazione relativa al requisito di cui al comma 2, ultimo periodo, con riferimento ad ogni singolo lavoro, è predisposta secondo l'allegato "O" del Codice, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all'articolo 263 comma 2 del Codice.

4. Con l'avviso di cui al comma 2, ai soggetti che intendono essere iscritti all'elenco è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

5. Il dirigente, a partire dal mese di settembre di ogni anno, pubblica l'avviso per almeno trenta giorni. L'avviso, oltre ai requisiti necessari per l'iscrizione, indica il termine entro il quale presentare la domanda in carta libera.

6. Gli operatori economici, muniti dei requisiti richiesti, che presentano la domanda nel termine vengono iscritti dal 1° gennaio successivo. Le domande che dovessero pervenire oltre il termine prestabilito, saranno valutate dopo la pubblicazione del nuovo avviso, dal settembre successivo [16].

7. L'iscrizione all'elenco ha validità per anni _____ senza che l'operatore economico debba ogni anno rinnovare la domanda per l'esercizio successivo.

(*oppure*)

L'iscrizione all'elenco ha validità a tempo indeterminato, sino a revoca e rinnovo completo dell'elenco stesso, senza che l'operatore economico debba ogni anno rinnovare la domanda per l'esercizio successivo.

8. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

Articolo 23 - Disciplinare ed assicurazione del progettista

1. Aggiudicati i servizi, il dirigente stipula il disciplinare in forma di scrittura privata.

2. L'operatore economico incaricato di servizi tecnici di progettazione di lavori deve essere munito, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara o del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria

---

[15] Norma coordinata con le prescrizioni dell'articolo 267 del DPR 207/2010.
[16] La norma è conforme al comma 6, ultimo paragrafo, dell'articolo 267 del DPR 207/2010: "*gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale*".

competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132 comma 1, lettera e), del Codice resesi necessarie in corso di esecuzione. La polizza è prestata per un massimale non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori progettati.

3. La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale [17].

Articolo 24 - Pagamento dei servizi tecnici

1. I corrispettivi dovuti per i servizi tecnici di progettazione sono saldati entro trenta giorni dall'emissione dell'atto di validazione di ciascuna fase progettuale secondo le prescrizioni degli articoli 44 e seguenti del DPR 207/2010.

2. I corrispettivi dovuti per servizi tecnici diversi dalla progettazione sono pagati secondo le norme del disciplinare, in ogni caso conformemente al decreto legislativo 231/2002.

TITOLO IV - L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 25 - Lavori acquisibili in economia

1. Sono eseguibili in economia tutte le tipologie di lavori che rientrino nelle seguenti categorie generali:

   a. le manutenzioni, sia ordinarie che straordinarie, di opere o impianti;

   b. gli interventi non programmabili in materia di sicurezza;

   c. i lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento di procedure di gara;

   d. i lavori necessari per la compilazione di progetti;

   e. i lavori di completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sono necessità ed urgenza di completare i lavori.

2. Appartengono alle categorie generali di cui al comma precedente:

a. opere urgenti per il verificarsi di eventi imprevedibili o eccezionali di natura calamitosa, nonché i primi interventi di ripristino e recupero dei danni;

b. opere urgenti per l'eliminazione o il contenimento di fenomeni di inquinamento delle acque, del suolo e del sottosuolo, dall'aria;

c. riparazione delle strade, delle piazze, delle aree e delle vie pubbliche o ad uso pubblico in genere e delle reti dei servizi e sottoservizi per guasti causati da eventi imprevedibili, anche di calamitosi: quali franamenti, scoscendimenti, corrosioni, cedimenti, straripamenti, alluvioni, allagamenti, rovina di manufatti;

[17] La polizza del progettista è normata dall'articolo 111 del Codice.

d. manutenzione ordinaria delle strade, delle piazze, delle aree e delle vie pubbliche o ad uso pubblico in genere e delle reti dei sottoservizi di queste, lo sgombero neve o della grandine, lo spargimento del sale e della ghiaia, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, la pulizia e lo spurgo delle griglie e dei condotti per la raccolta delle acque meteoriche e della rete fognaria, la regolazione delle scarpate;

e. manutenzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, degli impianti semaforici e di ogni sistema di gestione, regolamentazione e controllo del traffico come pilomat, barriere di protezione stradale, paletti e simili;

f. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

g. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso o locati nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;

h. i puntellamenti, le demolizioni, gli interventi comunque necessari per porre in sicurezza fabbricati e manufatti pericolanti;

i. manutenzione degli impianti idrici e delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento delle acque;

j. manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e affini;

k. manutenzione, piantumazione e cura di fioriere, aiuole, giardini, parchi, viali, piazze, aree pubbliche o ad uso pubblico, impianti sportivi, elementi di arredo urbano, parchi gioco;

l. manutenzione di attrezzature ed impianti sportivi, piste e pedane per la pratica dell'atletica leggera, piscine, campi da calcio, tennis, pallacanestro, bocce, tiro al bersaglio e annesse strutture pertinenziali;

m. lavori necessari per la compilazione di progetti;

n. manutenzione e pulizia dei cimiteri, dei vialetti e delle aiuole, dei bagni pubblici, delle strutture portanti i loculi e le tombe di famiglia, lavori accessori agli interventi di sepoltura e inumazione, esumazione ed estumulazione delle salme;

o. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o risoluzione del contratto o in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;

p. i lavori e le provviste da eseguirsi d'ufficio a carico e a rischio degli appaltatori;

q. i lavori e le provviste da eseguirsi con le somme a disposizione della stazione appaltante, nei contratti di lavori;

r. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti, alle ordinanze comunali, sia quelle contingibili ed urgenti del Sindaco, che quelle dei dirigenti;

s. lavori di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate;

t. ogni lavoro da eseguirsi con un'urgenza tale da non consentire l'esperimento di procedure aperte, ristrette o negoziate.

3. La giunta comunale provvede periodicamente all'integrazione, all'aggiornamento ed alla specificazione delle voci sopra elencate.

Articolo 26 - Interventi su beni del patrimonio culturale

1. Per i lavori di cui all'articolo 198 del Codice dei contratti pubblici, concernenti i beni del patrimonio culturale, l'affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi previsti dagli articoli precedenti, anche per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/1997, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:

a. in amministrazione diretta, fino all'importo di 300.000 euro;

b. per cottimo fiduciario fino all'importo di 300.000 euro [18].

Articolo 27 - Convenzioni con gli imprenditori agricoli [19]

1. Gli operatori economici affidatari dei lavori in economia possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli, qualora gli interventi riguardino lavori finalizzati:

a. alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;

b. alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;

c. alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;

d. alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. L'importo dei lavori da affidare annualmente a ciascun imprenditore agricolo non può superare:

a. euro 50.000, nel caso di imprenditori agricoli singoli;

b. euro 150.000, nel caso di più imprenditori agricoli associati [20].

Articolo 28 - Programmazione

1. L'elenco annuale dei lavori pubblici è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria [21].

---

[18] Si veda il comma 4 dell'articolo 204 del Codice.

[19] Disciplina mutuata dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001 numero 228 (*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 numero 57*). L'AVCP ha ritenuto vigente ed applicabile tale disciplina con il parere sulla normativa AG40-10 del 4 novembre 2010.

[20] Il decreto legislativo 228/2001 (vedi nota precedente) prevede il limite di ben 300.000 euro, ma oltre i 150.000 euro per l'esecuzione di lavori è imprescindibile il possesso della certificazione SOA.

[21] Così dispone l'articolo 125 comma 7 del Codice.

CAPO II - SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Articolo 29 - Esecuzione di lavori in amministrazione diretta

1. I lavori eseguiti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa superiore a 50.000 euro.

2. Con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue i lavori con il personale dipendente a disposizione o con personale assunto temporaneamente per l'occorrenza.

3. Il responsabile del procedimento propone al dirigente l'adozione della determinazione per l'acquisto o il noleggio del materiale e dei mezzi d'opera necessari per la realizzazione dei lavori, entro i limiti delle risorse assegnate e con le modalità di cui al presente regolamento.

4. Il responsabile del procedimento predispone la seguente documentazione tecnica:

a. una relazione generale che descriva: il bene su cui si deve intervenire, i lavori da realizzare, le ragioni che giustificano il ricorso all'esecuzione in economia;

b. l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni;

c. il computo metrico estimativo;

d. il piano della sicurezza e di coordinamento con l'indicazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso [22].

Articolo 30 - Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta

1. Nell'amministrazione diretta si procede con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale della stazione appaltante, eventualmente assunto temporaneamente per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

2. Il responsabile del procedimento provvede direttamente all'effettuazione dei lavori, impiegando il personale a disposizione ed utilizzando i mezzi di proprietà o nella disponibilità della stazione appaltante.

3. Il responsabile del procedimento acquista il materiale necessario all'esecuzione dei lavori, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi e richiedendo appositi preventivi a ditte specializzate del settore.

4. E' consentita la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura, di comprovata urgenza o quando non abbia avuto riscontro la richiesta di preventivi di spesa.

CAPO III - SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO

Articolo 31 - L'esecuzione dei lavori a cottimo

1. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. Il cottimo fiduciario è una particolare forma di procedura negoziata.

2. Il responsabile del procedimento predispone la seguente documentazione tecnica:

---

[22] Così l'articolo 105 del DPR 207/2010 per la progettazione dei lavori di manutenzione.

a. una relazione generale che descriva: il bene su cui si deve intervenire, i lavori da realizzare, le ragioni che giustificano il ricorso all'esecuzione in economia;

b. l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni;

c. il computo metrico estimativo;

d. il piano della sicurezza e di coordinamento con l'indicazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso [23].

Articolo 32 - Affidamento dei lavori

1. L'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite gli elenchi di operatori formati in applicazione del presente.

2. Le indagini di mercato, la formazione degli elenchi e la procedura di scelta del contraente è regolata dal Titolo V del presente.

Articolo 33 - Affidamento diretto di lavori

1. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto ad un operatore economico [24].

2. Il ribasso sull'importo dei lavori viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui intende affidare il contratto.

Articolo 34 - Avvio dei lavori

1. Il responsabile del procedimento, in quanto direttore dell'esecuzione, dispone la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria. Si applica l'articolo 153 del DPR 207/2010.

CAPO IV - CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 35 - Contabilità dei lavori in economia

1. La contabilità dei lavori in economia è tenuta dal responsabile del procedimento, quale direttore dell'esecuzione:

a. se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti in appalto;

b. se in amministrazione diretta, in liste settimanali distinte per giornate e provviste.

2. La contabilizzazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:

a. le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;

---

[23] Si veda la nota precedente.
[24] Previsione del comma 8, ultimo paragrafo, dell'articolo 125 del Codice.

b. le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata di liste e fatture.

Articolo 36 - Rendiconto finale e certificato di regolare esecuzione

1. Per lavori di importo pari o superiore a 20.000 euro, il responsabile del procedimento, quale direttore dell'esecuzione, predispone e sottoscrive il rendiconto finale delle spese ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori. Rendiconto e certificato sono approvati con determinazione del dirigente.

2. Per lavori di importo inferiore a 20.000 euro, si prescinde dalla predisposizione della suddetta documentazione che viene sostituita dal visto di regolare esecuzione apposto all'atto della liquidazione della fattura.

Articolo 37 - Liquidazione e pagamento

1. Le fatture relative a lavori di importo pari o superiore a 20.000 euro possono essere liquidate già con la determinazione che approva il rendiconto finale ed il certificato di regolare esecuzione.

3. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data di predisposizione del certificato di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura, fatti salvi termini superiori stabiliti contrattualmente nel rispetto del decreto legislativo 231/2002.

Articolo 38 - Lavori non previsti

1. Quando nel corso dei lavori risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, i nuovi prezzi sono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nel progetto per lavorazioni simili, oppure ricavandoli da nuove analisi. I nuovi prezzi sono definiti ed approvati dal responsabile del procedimento.

2. Qualora i nuovi prezzi non vengano accettati dall'operatore economico, si applica l'articolo 163, comma 5, del DPR 207/2010.

Articolo 39 - Perizie suppletive

1. Se durante l'esecuzione risulti insufficiente la somma impegnata, il responsabile del procedimento predispone apposita relazione in ordine:

a. alla variazione dei lavori da eseguire o eseguiti;

b. a motivi e cause che l'hanno determinata;

c. all'importo di spesa aggiuntivo.

2. Il dirigente con propria determinazione dispone l'eventuale integrazione dell'impegno di spesa.

3. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori può superare il limite di 200.000 euro.

CAPO V - LAVORI URGENTI

Articolo 40 - Lavori d'urgenza

1. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori in economia sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale in cui siano indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno determinato e i lavori necessari per rimuoverlo [25].

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale segue prontamente la redazione di una perizia estimativa che costituisce presupposto sufficiente per definire l'ammontare della spesa e consentire l'adozione del provvedimento di impegno.

3. Il responsabile del procedimento attiva e conclude con sollecitudine le procedure previste dal presente regolamento per la scelta del contraente.

Articolo 41 - Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il dirigente dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità [26].

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza è affidata in forma diretta, ad una o più imprese, indipendentemente dall'importo della prestazione.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. In difetto di preventivo accordo si procede secondo l'articolo 163, comma 5, del DPR 207/2010.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente per l'approvazione e per l'assunzione dell'impegno di spesa.

Articolo 42 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora interventi di somma urgenza siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di ordinanza, previsti dagli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 267/2000, lo stesso Sindaco eccezionalmente può disporre, oltre alla compilazione del verbale di cui all'articolo 40, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità

Articolo 43 - Regolarizzazione dei lavori di somma urgenza

1. A pena di decadenza, l'ordinazione dei lavori di somma urgenza deve essere regolarizzata, con la determinazione di impegno, e la comunicazione della stessa all'affidatario, entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine [27].

---

[25] I lavori d'urgenza sono disciplinati dall'articolo 175 del DPR 207/2010.
[26] Si veda l'articolo 176 del DPR 207/2010 sui provvedimenti in casi di somma urgenza.
[27] Così dispone il comma 3 dell'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi.

TITOLO V – DISCIPLINA COMUNE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Articolo 44 - Indagine di mercato

1. L'articolo presente disciplina lo svolgimento di indagini di mercato per l'acquisto in economia di lavori, forniture e servizi, esclusi i servizi tecnici.

2. L'indagine di mercato è svolta con avviso pubblicato all'albo *online* della stazione appaltante per un periodo non inferiore a dieci giorni, naturali continui e successivi.

3. L'avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dagli operatori economici per potere essere invitati a presentare l'offerta. I requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del lavoro, della fornitura o del servizio da affidare.

Articolo 45 - Elenchi degli operatori economici

1. L'articolo presente disciplina la formazione di elenchi di operatori economici per l'acquisto in economia di lavori, forniture e servizi esclusi i servizi tecnici.

2. Il dirigente del settore _____

(*oppure*)

il dirigente di ciascun settore ha facoltà di istituire elenchi all'interno dei quali individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

3. Il dirigente, a partire dal mese di settembre di ogni anno, pubblica un avviso all'albo *online* della stazione appaltante, per almeno trenta giorni. L'avviso indica i requisiti necessari per l'iscrizione dell'operatore economico all'elenco ed il termine entro il quale presentare la domanda in carta libera.

4. Gli operatori economici, muniti dei requisiti richiesti, che presentano la domanda nel termine vengono iscritti dal 1° gennaio successivo. Le domande che dovessero pervenire oltre il termine prestabilito, saranno valutate dopo la pubblicazione del nuovo avviso, dal settembre successivo [28].

5. L'iscrizione all'elenco ha validità per anni _____ senza che l'operatore economico debba ogni anno rinnovare la domanda per l'esercizio successivo.

(*oppure*)

L'iscrizione all'elenco ha validità a tempo indeterminato, sino a revoca e rinnovo completo dell'elenco stesso, senza che l'operatore economico debba ogni anno rinnovare la domanda per l'esercizio successivo.

6. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.

7. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

---

[28] La norma è conforme al comma 3 dell'articolo 332 del DPR 207/2010: "*gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale*".

8. La stazione appaltante può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico.

Articolo 46 - Operatori da invitare

1. Qualora siano stati istituiti elenchi, la scelta degli operatori economici da invitare alle procedura avviene per sorteggio, svolto dal responsabile del procedimento alla presenza di almeno due testimoni [29].

2. Delle operazioni di sorteggio è compilato un breve verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai testimoni.

3. In applicazione del principio di rotazione, sono esclusi dal sorteggio gli operatori economici che siano risultati aggiudicatari, a cottimo o direttamente, di lavori, forniture e servizi in economia, nei sei mesi

(*oppure*)

tre mesi

(*oppure*)

____ mesi precedenti il sorteggio [30].

4. Nel caso di indagine di mercato, sono invitati alla procedura tutti gli operatori economici che abbiano presentato domanda nei termini e che siano in possesso dei necessari requisiti.

Articolo 47 - Determinazione a contrattare

1. La procedura di scelta del contraente deve essere avviata con determinazione a contrattare [31] i cui contenuti minimi essenziali sono:

a. il fine che con il contratto si intende perseguire;

b. l'oggetto del contratto;

c. la forma del contratto;

d. le clausole ritenute essenziali del contratto;

e. le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti ed al presente regolamento.

2. Nella medesima determinazione il dirigente prenota l'impegno contabile di spesa stimata [32] e dà atto del rispetto dell'articolo 26, comma 3, della legge 488/1999.

3. Nel caso di affidamento diretto, i contenuti essenziali della determinazione a contrattare sono riportati nella determinazione di aggiudicazione.

---

[29] Il metodo del sorteggio è espressamente previsto, per i servizi tecnici, dall'articolo 267 comma 8 del DPR 207/2010.
[30] Secondo l'AVCP per il principio di rotazione "*il soggetto che risulterà affidatario dei lavori non sarà invitato alle gare indette successivamente con la stessa procedura o a gare con procedure in economia nell'arco di un certo periodo di tempo*" (determinazione 6 aprile 2011 numero 4). La stazione appaltante deve stabilire detto "*periodo di tempo*".
[31] L'obbligatorietà della determinazione a contrattare è data dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi e dal comma 2 dell'articolo 11 del Codice.
[32] La prenotazione dell'impegno di spesa è prevista dall'articolo 183 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi. L'*Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali* presso il Ministero dell'Interno, elaborando il Principio Contabile Numero 1, ha precisato che la determinazione a contrattare deve contenere la prenotazione di impegno contabile.

Articolo 48 - Procedura di scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene con gara informale, con il criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. L'invito alla gara è trasmesso contemporaneamente agli operatori economici con modalità che ne assicurino la ricezione. L'invito contiene:

a. per i lavori, l'elenco e le categorie di lavori e le somministrazioni, il valore al netto dell'IVA; per forniture e servizi, l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo massimo previsto, al netto dell'IVA;

b. le garanzie richieste all'affidatario del contratto;

c. il termine di presentazione delle offerte;

d. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

e. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

f. il criterio di aggiudicazione prescelto;

g. i criteri di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

h. l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

i. la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;

j. l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

k. l'indicazione dei termini di pagamento;

l. i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

m. ogni altro elemento ritenuto utile o necessario dal responsabile del procedimento per meglio definire la prestazione da acquisire.

3. Di norma, l'invito deve essere inviato almeno dieci giorni, naturali continui e successivi, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

4. Per gli affidamenti di valore pari o superiore a 20.000 euro, le offerte devono sempre essere presentate in busta chiusa, non necessariamente con ceralacca.

5. Non si procede alla verifica preliminare dei requisiti prevista dal comma 1 dell'articolo 48 del Codice. Si procede sempre alla verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 48 del Codice.

Articolo 49 - Criterio del prezzo più basso

1. Scaduto il termine per la presentazione, in seduta pubblica le buste vengono aperte dal responsabile del procedimento alla presenza di uno o più testimoni.

2. Accertata la regolarità e la completezza della documentazione richiesta, il responsabile del procedimento aggiudica in via provvisoria il lavoro, la fornitura o il servizio al miglior offerente.

3. Il responsabile del procedimento redige un verbale delle operazioni svolte. Il verbale è sottoscritto su ogni foglio dal responsabile del procedimento e dai testimoni.

Articolo 50 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Se la scelta del miglior offerente avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si applica l'articolo 83 del Codice. Nell'invito sono specificati i criteri di valutazione dell'offerta.

2. Non possono essere utilizzati per valutare l'offerta criteri di selezione degli offerenti quali a titolo d'esempio: l'esperienza, la capacità tecnico-professionale o economico-finanziaria, la competenza, le referenze, le prestazioni analoghe già realizzate [33].

3. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 488/1999, i valori di prezzo e qualità fissati dalle convenzioni in vigore per forniture o servizi da acquistare costituiscono, rispettivamente, il parametro massimo del prezzo e quello minimo della qualità.

4. La valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice presieduta dal dirigente il quale nomina gli altri componenti secondo l'articolo 84 del Codice.

5. Per i componenti interni la partecipazione alla commissione non dà diritto a compensi aggiuntivi o gettoni di presenza.

Articolo 51 - Congruità delle offerte

1. La stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa [34].

2. Alle procedure di acquisto in economia si applicano gli articoli 86, 87, 88, 122 comma 9 e 124 comma 8 del Codice.

Articolo 52 - Aggiudicazione definitiva

1. Il dirigente, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria e della regolarità dell'intera procedura, con determinazione approva gli atti di gara e aggiudica definitivamente il contratto.

2. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso, da parte dell'operatore economico affidatario, dei requisiti prescritti [35]. La determinazione di aggiudicazione definitiva di cui al comma precedente, può essere assunta dopo la verifica del possesso dei requisiti.

---

[33] La giurisprudenza è ormai costante nel ritenere inapplicabili i criteri di selezione del concorrente al processo di valutazione delle offerte. Per tutti, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza numero 5626/2009. Dello stesso tenore il paragrafo 2.4 della determinazione numero 5/2009 dell'AVCP. I criteri da non applicare per valutare le offerte sono desumibili dagli articoli 41 e 42 del Codice.
[34] Cosi il comma 3 dell'articolo 86 del Codice.
[35] Previsione dell'articolo 11 comma 8 del Codice.

3. Nel caso di aggiudicazione in economia, nonostante la vigenza di convenzioni previste dall'articolo 26 della legge 488/1999 per le forniture o i servizi da acquistare, copia della determinazione di aggiudicazione definitiva deve essere trasmessa all'ufficio incaricato del controllo di gestione.

4. In caso di cottimo fiduciario, l'aggiudicazione definitiva entro cinque giorni deve essere comunicata all'aggiudicatario e a tutti gli operatori economici in graduatoria. Inoltre, l'aggiudicazione deve essere comunicata a tutti gli operatori economici la cui candidatura o offerta siano state escluse, se questi hanno proposto ricorso avverso l'esclusione o siano nei termini per ricorrere, nonché a coloro che hanno impugnato l'invito se dette impugnazioni non siano già state respinte con pronuncia definitiva [36].

Articolo 53 - Perfezionamento del contratto

1. L'acquisto di lavori, forniture o servizi di importo inferiore a 20.000 euro viene perfezionato a mezzo di lettera commerciale con cui il dirigente dispone l'esecuzione dei lavori, la fornitura dei beni, la prestazione dei servizi [37].

2. L'acquisto di lavori, forniture o servizi di valore pari o superiore a 20.000 euro viene perfezionato con contratto concluso mediante scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico amministrativo.

3. La stipulazione del contratto è subordinata alla produzione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del Codice.

4. In caso di cottimo fiduciario, il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente [38].

Articolo 54 - Contratti aperti

1. Si dicono aperti i contratti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco temporale, per interventi non predeterminati nel numero bensì nell'oggetto della fornitura, del servizio o del lavoro, che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo.

2. Entro i limiti di valore fissati per gli acquisti in economia, è possibile stipulare contratti aperti per lavori, forniture e servizi, con operatori economici scelti applicando le procedure selettive disciplinate dal presente.

3. Senza superare i limiti di valore suddetti, in corso d'esercizio è possibile provvedere ad integrare l'impegno contabile di spesa per contratti aperti, qualora l'importo inizialmente previsto si riveli insufficiente per le esigenze della stazione appaltante, alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'articolo 57 comma 3 lettera b) del Codice per le forniture, e dall'articolo 57 comma 5 per lavori e servizi [39].

Articolo 55 - Contratti misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare del settore prevalente individuato applicando i criteri dell'articolo 14 del Codice.

---

[36] Previsione dell'articolo 79 comma 5 lettera a) del Codice come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 53/2010.
[37] L'articolo 334 comma 2 del DPR 207/2010 prevede espressamente lo "*scambio di lettere*" quale modalità di formalizzazione del contratto.
[38] Il TAR Toscana, Sezione Prima, con la sentenza numero 6570/2010 ha chiarito che le stazioni appaltanti devono rispettare i trentacinque giorni di *periodo dilatorio* (ex articolo 11 comma 10 del Codice) anche per la stipulazione dei contratti affidati in economia con il sistema del cottimo fiduciario.
[39] Si rammenta che il DPR 207/2010 non ripropone il contenuto dell'articolo 154 del DPR 554/1999 in tema di contratti aperti.

Articolo 56 - Comunicazioni all'Osservatorio

1. Le comunicazioni all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture:

   a. per contratti di importo superiore a 150.000 euro, si svolgono ai sensi dell'articolo 7 comma 8 del Codice [40];

   b. per i contratti di lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 euro, le comunicazioni riguardano le fasi di aggiudicazione e di stipulazione del contratto e si svolgono entro sessanta giorni dalla stipulazione del contratto stesso;

   c. per i contratti di forniture e servizi di importo compreso tra 20.000 e 150.000 euro, le comunicazioni riguardano le fasi di aggiudicazione e di stipulazione del contratto e si svolgono entro sessanta giorni dalla stipulazione del contratto stesso [41];

   d. per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 150.000 euro, rientranti nelle casistiche degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice [42], le comunicazioni riguardano le fasi di aggiudicazione e di stipulazione del contratto e si svolgono entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Per i contratti di importo inferiore, si applica l'articolo 7, comma 8 ultimo paragrafo, del Codice [43].

Articolo 57 - Inadempimento dell'affidatario

1. In caso di inadempimento dell'operatore economico affidatario di lavori, forniture o servizi acquistati in economia, la risoluzione del contratto è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione dello stesso quale direttore dell'esecuzione, fatti salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante [44].

2. La stazione appaltante può disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della fornitura o del servizio a spese dell'impresa inadempiente, impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.

---

[40] Le istruzioni operative sono contenute nel comunicato del Presidente dall'AVCP 4 aprile 2008.
[41] L'intero articolo è conforme al Comunicato del Presidente dell'AVCP del 14 dicembre 2010.
[42] Si rammenta che rientrano in tali casistiche i servizi elencati nell'Allegato IIB del Codice, pertanto i servizi di ristorazione, di trasporto, i servizi legali, sanitari e sociali, ricreativi culturali e sportivi, per citare i più diffusi tra gli enti locali.
[43] La norma dispone che la stazione appaltante trasmetta all'AVCP, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi ai contratti affidati nell'anno precedente.
[44] Articolo 137 del Codice la cui disciplina si estende a forniture e servizi per espressa previsione dell'articolo 297 del DPR 207/2010.

TITOLO VI - NORME FINALI

Articolo 58 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di statali, regionali o di prescrizioni inderogabili dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP).

2. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente, si applica la normativa sopravvenuta.

Articolo 59 - Diritto di accesso

1. Per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la stazione appaltante garantisce a chiunque il diritto all'informazione sulle procedure di acquisto in economia di lavori, forniture e servizi.

Articolo 60 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento determina l'abrogazione del precedente regolamento approvato con deliberazione consiliare numero ___ del _____.

3. In ogni caso, sono abrogate tutte le norme regolamentari che siano in contrasto con il presente.

4. Il presente viene pubblicato sul sito internet della stazione appaltante a tempo indeterminato.